

Parma, 27/09/2018

Prot. 4314 2018.N / 002.85

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36, C. 2, LETT. C) DEL D.LVO N. 50/16 E SMI, TRAMITE PIATTAFORMA TELEMATICA AI SENSI DELL'ART. 58 DEL CODICE DEI CONTRATTI, PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DENOMINATI "ADEGUAMENTO DI PREVENZIONE INCENDI 4° STRALCIO NEL TEATRO DUE DI VIALE Basetti – Parma", CUP I96J16000140004 CIG 763249561F IN PARMA, AI SENSI DELL'ART. 30 E 36, DEL D.LGS 50/16 E SMI – CHIARIMENTO 1.

In merito ai seguenti chiarimenti:

“In merito al capitolato d'appalto della procedura in epigrafe si chiede quanto segue :

1) Art. 24. Non è previsto il pagamento dell'acconto del 20 % sull'importo contrattuale contrariamente a quanto previsto dall'art. 35, comma 18 del D.Lgs 50/2016.

E' un refuso?

2) Art. 2. Stato d'avanzamento lavori redatto entro 45 gg. e entro tale termine il relativo certificato di pagamento.

La modifica al Codice dei contratti introdotta dalla Legge di bilancio 2018 riduce a 30 gg il termine di emissione dei certificati di pagamento così come il successivo pagamento (DPR 207/2010 art. 143).

Anche questo è un refuso?”

Si comunica che:

In merito all'anticipazione si chiarisce che verrà applicato quanto segue così come da normativa vigente:

In conformità al disposto normativo di cui all'art. 35, comma 18, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., sul valore stimato dell'appalto viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. La

predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

In relazione al conto finale si chiarisce che verrà applicato quanto segue così come da normativa vigente:

1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 30 (trenta) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al R.U.P.; col conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all'emissione del certificato di cui al comma 3 e alle condizioni di cui al comma 4.
2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'appaltatore, su richiesta del R.U.P., entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si da come da lui definitivamente accettato. Il R.U.P. formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.
3. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all'articolo 25, comma 2, nulla ostando, è pagata entro 90 giorni dopo l'avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio previa presentazione di regolare fattura fiscale.
4. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del Codice Civile.

Il RUP

Geom. Luigi Quarantelli

